

2.1 Contesto generale

Sviluppi storici

Storicamente, in Italia il volontariato si è sviluppato attraverso tre grandi matrici culturali. La matrice Cattolica, legata all'opera di evangelizzazione della Chiesa, la matrice operaia e socialista sviluppatasi a partire dall'Ottocento e la matrice liberale.

La [Costituzione italiana](#) promuove la solidarietà sociale (Art. 2 e 3) e assegna la responsabilità congiunta alla comunità e alle pubbliche amministrazioni. Vale anche la pena menzionare l'Art. 18 "I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente [...]".

Nei primi decenni della Repubblica, il modello di volontariato prevalente è di tipo filantropico, orientato soprattutto all'assistenza. A partire dalla fine degli anni Settanta, il volontariato assume sempre maggiore rilevanza nella sfera pubblica anche come opportunità di impegno e di esercizio della cittadinanza attiva e promozione dei diritti sociali.

Nel 1991 viene approvata la prima legge quadro sul volontariato ([Legge 266/1991](#)) dopo un dibattito parlamentare durato quindici anni. La legge definisce il profilo giuridico delle organizzazioni di volontariato e ne disciplina il rapporto con le istituzioni pubbliche, riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Il [Decreto Legislativo 460/1997](#) definisce il ruolo delle organizzazioni di volontariato e le relative norme fiscali.

Nel 2017 viene intrapresa una radicale [riforma del Terzo Settore](#). Il [Codice del Terzo Settore \(Decreto Legislativo 117/2017\)](#) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

La nascita del programma di volontariato nazionale riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni è legato allo sviluppo storico dell'obiezione di coscienza. Nel 1972, sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, la [Legge 772/1972](#) sancisce il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituisce il Servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio. Nel 1998, la [Legge 230/1998](#) istituisce l'Ufficio nazionale per il Servizio civile e ne affida la gestione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 2000, la [Legge 331/2000](#) istituisce il servizio militare professionale e dal 2005 la leva obbligatoria viene sospesa. Nel 2001, la [Legge 64/2001](#) istituisce il Servizio civile nazionale (SCN) su base esclusivamente volontaria, a cui per la prima volta possono partecipare anche le donne. Infine, nel 2017 il [Decreto Legislativo 40/2017](#) trasforma il Servizio civile da nazionale a "universale".

Concetti principali

Il volontariato è un fenomeno profondamente radicato e diffuso a livello nazionale. Ha una lunga tradizione riconosciuta dalla legislazione. La legge, infatti, riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In Italia esistono anche diverse forme di volontariato non organizzato, ossia attività spontanee e gratuite intraprese a beneficio di altri.

Il Codice del Terzo Settore ([Decreto Legislativo 117/2017](#)) definisce il volontario come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie dalla sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Il [Decreto Legislativo 40/2017](#) definisce “l’operatore volontario” del Servizio civile universale come “un volontario impegnato nella realizzazione del Servizio civile universale in Italia o all’estero”.